

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3364

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANCA, LA LOGGIA, BETTAMIO,
PASTORE, TERRACINI, D’ALÌ FILOGRANA, TOMASSINI,
GRECO, MANFREDI, DE ANNA, GAWRONSKI, MUNGARI,
SCHIFANI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, LAURO, MAGGIORE,
CAMBER, SELLA DI MONTELUCE e CONTESTABILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1998

—————

Interpretazione autentica dell’articolo 3 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n.165, sulla determinazione della misura
dell’indennità di ausiliaria al personale militare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, stabilisce: «Per il personale in ausiliaria la misura dell'80 per cento fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1° gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento».

Le Amministrazioni responsabili dell'applicazione della norma hanno dato alla stessa una interpretazione secondo la quale la prevista riduzione percentuale per l'anno 1998 deve operare sull'intera indennità di ausiliaria già maturata negli anni precedenti e in godimento alla stessa data e non, invece, solo sugli aumenti conseguiti con decorrenza 1° gennaio 1998.

Il citato decreto legislativo n. 165 del 1997 non può aver voluto disporre una sorta di *reformatio in peius* così vistosa.

La previsione ivi contemplata (articolo 3, comma 6) non può, infatti, che operare per l'avvenire.

Il termine del 1° gennaio 1998 è richiamato due volte: una prima nel corpo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1997; una seconda volta all'articolo 8 dello stesso decreto, ove viene ribadito che le disposizioni del Titolo I (comprendente la norma in parola) entrano in vigore dal 1° gennaio 1998.

Il legislatore delegato non poteva, infatti, vulnerare sia il principio della *reformatio in peius*, in tema di trattamento economico del personale del pubblico impiego, sia, e soprattutto, il principio della irretroattività sancito dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

Tale principio fondamentale preclude l'applicabilità della legge nuova non soltanto ai rapporti giuridici esauriti prima della

sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita quando l'applicazione della nuova legge importi il disconoscimento degli effetti già verificati del fatto passato o tolga efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future del fatto medesimo.

Nello Stato democratico sussistono principi fondamentali di etica e di correttezza che non possono disinvoltamente essere disattesi per mere ragioni di convenienza.

Nella ricerca della esatta *voluntas legis* soccorre un altro argomento, certamente non privo di rilevanza. La legge di delega 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1, comma 97, lettera g) e 99, non ha fatto il benchè minimo accenno a dar vita ad una norma vistosamente penalizzante in tema di trattamento economico del personale dell'ausiliaria (ufficiale, sottufficiali, militari di truppa delle Forze armate, comprese l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza).

La delega parlava, infatti, di aggiornare la normativa dell'ausiliaria:

- a) limitando le condizioni di accesso;
- b) riducendone la durata;
- c) ampliandone le cause di esclusione;
- d) ridisciplinando le modalità di impiego;
- e) continuando ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione.

Null'altro è detto nella legge di delega che possa giustificare la riduzione nel tempo della misura della indennità di ausiliaria e meno ancora una riduzione con effetto retroattivo dell'indennità stessa, così come si verificherebbe con la interpretazione adottata dall'Amministrazione.

Il legislatore primario non ha di certo inteso promuovere e, tanto meno, legittimare un'operazione siffatta.

L'unito provvedimento, che si compone di un solo articolo, mira a dare, pertanto, la corretta interpretazione alla norma in esame, evitando così che la stessa operi

in violazione dei principi sopra richiamati, con i conseguenti gravi pregiudizi economici a danno di tutto il personale in ausiliaria.

Essendo il contenuto di tale articolo di chiara comprensione, si fa rinvio al suo testo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennità di ausiliaria, operano, a partire dal 1° gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianità e non già sulla misura della indennità di ausiliaria concessa anteriormente al 1° gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.